



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1458/2021

Roma, addì 20/09/2021

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **855/2021**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA ELENCO PUBBLICO
ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI
DI CUI AGLI ARTT. 840-BIS C.P.C. E
196-TER DISPOSIZIONI PER
ATTUAZIONE DEL C.P.C., EX L. N.
31/2019.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.


Segretariato Generale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(.....)

.....**FERRARI..**
GIULIA
20.09.2021
07:44:03 UTC

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2021

NUMERO AFFARE 00855/2021

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante: “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla Legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di azione di classe)”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n 0007398 in data 22.7.2021, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro.

Premesso:

1.La legge n. 31 del 2019 ha modificato l'istituto dell'azione di classe, previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendo l'azione di classe nell'ambito del codice di rito, inserendo un nuovo titolo (VIII-bis), composto dagli articoli da 840-bis a 840-, sexiesdecies, relativo ai "procedimenti collettivi";

2.La riforma, sottraendo la disciplina al codice del consumo, eliminando ogni riferimento a "consumatori" e "utenti", prevede l'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe alle iniziative di tutela di "diritti individuali omogenei", esperibili da ciascun singolo componente della "classe", nonché dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo anche se non esclusivo la tutela dei suddetti diritti individuali omogenei.

3 La tutela si sostanzia sia nell'azione volta all'accertamento della responsabilità per la lesione dei diritti individuali omogenei, con condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, sia in un'azione inibitoria collettiva (articolo 840-sexiesdecies) mediante la quale i singoli appartenenti ad una classe e le organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco tenuto presso il Ministero della giustizia possono chiedere al giudice competente (individuato nelle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

4.La legittimazione attiva delle organizzazioni o associazioni è espressamente subordinata dalla legge alla previa iscrizione in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

5.L'articolo 2 della legge n. 31/2019, che prevede - tra l'altro - l'introduzione dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile (a propria volta inserito in un più ampio titolo V: “Dei procedimenti collettivi”), dispone testualmente che “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 840 -bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell’elenco. I requisiti per l’iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell’adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell’elenco».

6.Lo schema di regolamento è volto, quindi, a dare ottemperanza alle previsioni contenute nella legge n. 31/2019 disciplinando i requisiti per l'iscrizione nell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco.

7.Il testo del regolamento è stato redatto sulla base del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 (Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del consumo), stante l’affinità tra l’elenco previsto dal Codice del consumo e l’elenco pubblico destinato ad essere istituito e disciplinato con il presente regolamento, procedendo ad elaborare una disciplina più strutturata,

idonea ad assicurare che l'inserimento nell'elenco risulti accessibile alle entità che non solo siano programmaticamente devolute alla tutela di diritti individuali omogenei ma risultino anche adeguate, sul piano della struttura e dell'organizzazione, a rappresentare con continuità i suddetti diritti. La normativa presa a modello ha pure suggerito, ai soli fini del primo popolamento, di consentire l'inclusione ex lege nel nuovo elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo.

8. Il Regolamento tiene conto dei rilievi formulati dal Garante per la protezione dei dati personali che, con il decreto n.19 del 14.1.21, tenuto conto delle illustrate criticità, ha espresso parere favorevole a condizione che:

“a) all'articolo 2, comma 6, dello schema sia specificato che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Giustizia (punto 3.1.);

b) apporti l'Amministrazione le modifiche all'articolo 7 prospettate in chiave di garanzia degli interessati escludendo in ogni caso la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione (punto 3.2.).”

10. E' stata acquisito il formale concerto del Ministro dello sviluppo economico ed è stato acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. L'Amministrazione si è avvalsa dei contributi forniti dal "Tavolo tecnico di monitoraggio per la nuova disciplina sull'azione di classe (cd class action)", istituito con decreto del Ministro della giustizia del 28 novembre 2019, e sono state svolte consultazioni con i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico.

11 Il provvedimento sottoposto all'esame è corredato della relazione illustrativa con richiamo ai profili tecnico ed economico finanziari, dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e della relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.). In particolare, le suddette relazioni specificatamente precisano quanto segue:

A) La relazione tecnica sottolinea che:

“l'eventuale ricaduta in termini di costi per gli adempimenti tecnici connessi all'istituzione dell'elenco in analogia ad altri elenchi o registri previsti da specifiche disposizioni legislative e già esistenti presso l'amministrazione è stimata in circa 6.000 euro. Tale spesa potrà essere ampiamente sostenuta attraverso una riprogrammazione degli interventi informatici annuali utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 -Programma 1.2- Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", sul capitolo di bilancio 7203. Il gettito derivante dal contributo versato dalle organizzazioni ed associazioni interessate ai fini dell'iscrizione e del mantenimento nell'elenco sopraindicato potrà essere utilizzato per la tenuta, la gestione ed ogni necessario adeguamento ed implementazione dell'elenco, nonché per le spese di funzionamento dello stesso (...). L'importo del contributo è stato determinato dalla Direzione Generale Sistemi informativi Automatizzati, la quale ha tenuto conto dei parametri indicati nella norma primaria (le spese di istituzione, sviluppo ed aggiornamento dell'elenco) ed ha quantificato la spesa iniziale in circa 6.000 euro anche in virtù del fatto che non si è scelto di utilizzare una piattaforma informatica dedicata e strutturata per i motivi già rappresentati al precedente articolo 4. Prendendo spunto dal numero delle associazioni o organizzazioni che risultano iscritte nell'elenco nazionale tenuto ai sensi dell'articolo 137, comma 2 del Codice di consumo, di cui al D.M. 21 dicembre 2012 n. 260 che ribadiamo risulta pari a 20, possiamo ipotizzare, alla luce del presente intervento normativo che allarga l'ambito dell'azione di classe non solo alla tutela dei consumatori, che il numero dei soggetti da iscrivere sia pari almeno al doppio di quelli già iscritti nell'elenco di cui al D.M. 260/2012, e quindi pari a 40 iscritti, con la possibilità, quindi, di fissare a 200 euro il contributo iniziale per l'iscrizione e ad euro 100, quello relativo alla quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, contributo che dovrà essere versato con modalità

telematica dalle associazioni o organizzazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.”

B) La relazione tecnico normativa evidenzia che:

“1. Il provvedimento appare coerente con il Programma di Governo, ed in particolare con i punti 6) ("Il Governo promuoverà una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova generazione, rimuovendo tutte le forme di diseguaglianza (sociali, territoriali, di genere), che impediscono il pieno sviluppo della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella vita politica, sociale, economica e culturale del Paese (...)" e 20) ("È necessario completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica e economica; definisca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (...)").

2. E' pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia della giurisdizione e delle norme processuali rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera i), della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Non sono rinvenibili motivi di contrasto tra l'intervento normativo e l'ordinamento europeo, e anzi l'intervento risulta del tutto coerente con i contenuti della Direttiva 23/04/2009, n. 2009/22/CE (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori) e con la Raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati Membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione.

3. Si presenta coerente anche con gli attuali contenuti della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, 11 aprile 2018, COM (2018) 184, allo stato non ancora approvata, nella parte in cui la stessa, prendendo atto del variegato quadro legislativo dei diversi Stati Membri, prevede che la legittimazione ad agire debba essere riconosciuta non ai singoli

appartenenti alla classe ma ad enti legittimati senza scopo di lucro e che, in ogni caso, i singoli ordinamenti debbano garantire che le associazioni dei consumatori e gli organismi pubblici indipendenti siano riconosciuti quali enti legittimati.

4. Sotto il profilo relativo alla valutazione degli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo, l'espressione "organizzazioni e associazioni" di cui all'articolo 1 lettera c) ...costituisce un evidente riferimento - oggetto di esplicitazione nella definizione in questione - agli enti del c.d. "terzo settore" disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e definiti nel dettaglio dall'articolo 4 del suddetto decreto."

C) la Relazione A.I.R. evidenzia che:

"Il Regolamento tiene conto delle criticità che si sono riscontrate sul piano attuativo della disciplina ad oggi vigente, contenuta nel Codice del consumo, che ha fatto registrare un limitatissimo ricorso a tale strumento di tutela collettiva, rivelatosi sostanzialmente inadeguato allo scopo di favorire il risarcimento collettivo o di classe e di deterrenza con riferimento ai possibili comportamenti futuri dei soggetti responsabili: a) la legittimazione ad agire è, allo stato, attribuita solo ai singoli danneggiati; b) il coinvolgimento degli enti esponenziali rappresentativi può avvenire solo in forza di uno specifico mandato conferito dal consumatore danneggiato membro della specifica classe; c) gli elevati costi dell'azione a partire da quelli di pubblicazione dell'ordinanza di ammissibilità a carico dell'attore, pena l'improcedibilità della domanda stessa; d) l'assenza di incentivi anche economici per la promozione dell'azione; e) il sistema delle adesioni, risultato spesso di ostacolo alla partecipazione diffusa dei danneggiati, che hanno, di fatto, sensibilmente frenato la compiuta riuscita dello strumento dell'azione di classe nel suo complesso."

Tiene conto dei dati emersi dal monitoraggio di cui al Dossier n. 3 del 19 marzo 2020 predisposto dal "Tavolo tecnico di monitoraggio per la nuova disciplina sull'azione di classe (c.d. class action)", istituito con decreto del Ministro della

giustizia del 28 novembre 2019, con termine dei lavori previsto per il 26 maggio 2020.

La scelta della trasmissione della documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso il canale della PEC, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), senza attivazione di una piattaforma telematica più strutturata, è motivata dal fatto che una verifica dell'elenco disciplinato dal citato D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 (relativo alle associazioni attualmente legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) ha consentito di constatare una presenza ridotta di operatori (attualmente risultano iscritte soltanto n. 20 associazioni). "La creazione di una piattaforma telematica risulterebbe, infatti, sproporzionata sul piano degli oneri economici rispetto al numero di domande da gestire, mentre il canale PEC risulta di più agevole utilizzo anche per le organizzazioni o associazioni interessate. Purtroppo, i limiti di capienza della PEC (30/40 megabytes) rendono opportuna la specifica previsione della possibilità di un invio multiplo nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda superi i limiti di capienza del messaggio PEC."

Lo Schema di Regolamento si compone di 12 articoli, sinteticamente illustrati di seguito:

-L'articolo 1 enuncia l'oggetto del regolamento costituito dall'istituzione dell'elenco (non direttamente stabilita dalla norma primaria) e ne detta le definizioni essenziali. Viene, quindi, previsto che il regolamento disciplini: 1) i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; 2) i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; 3) le modalità di aggiornamento dell'elenco; 4) il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. I singoli profili sono poi oggetto di dettagliata disciplina nelle singole previsioni del regolamento, in stretta correlazione con le indicazioni contenute nel già richiamato articolo 196-ter delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

-L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco, stabilendo, al comma 1, la formale istituzione dell'elenco - non contenuta nella fonte normativa primaria -, in conformità al dettato del nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile.

Viene ulteriormente previsto che:

1)(comma 2) l'elenco sia tenuto presso il Ministero, individuando come Responsabile il Direttore generale degli affari interni (all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99), ovvero persona da lui delegata, purché la medesima abbia qualifica dirigenziale o qualifica di magistrato. Al Direttore vengono, quindi, riconosciuti i necessari poteri di vigilanza, previsti dal medesimo regolamento, stabilendo che gli stessi vengano esercitati sentito il Ministero dello sviluppo economico. Per consentire un più adeguato espletamento del potere di vigilanza, viene poi stabilito che il Direttore generale possa avvalersi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero;

2)(comma 3) l'elenco venga pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contenga i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale stato di cancellazione, o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate;

3)(comma 4) ai fini del primo popolamento, siano incluse nell'elenco di cui al comma 1 le Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260;

4)(comma 5) l'accesso all'elenco avvenga esclusivamente con modalità telematiche;

5)(comma 6) il Ministero della giustizia sia titolare del trattamento dei dati

personale, e che il suddetto trattamento sia effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'elenco.

-L'articolo 3 disciplina più nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione allo scopo di subordinare l'iscrizione alla sussistenza di requisiti fondamentali come le finalità programmatiche, la concreta idoneità a rappresentare i diritti individuali omogenei, la stabilità e, infine, l'assenza di fonti di finanziamento che possano evidenziare finalità di lucro delle organizzazioni o associazioni, o collegamenti delle medesime con entità aventi detta finalità.

-L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione che mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione — resa dal legale rappresentante — in ordine alla sussistenza dei requisiti enunciati nel nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. La presenza di tali requisiti dovrà poi essere supportata dalla documentazione allegata alla domanda ed oggetto di dettagliata disciplina al comma 4.

Particolare attenzione è stata posta anche sulla gestione finanziaria e sulle fonti di finanziamento (lettere d) e g)) allo scopo di verificare l'assenza di commistioni di interesse con entità che operano a scopo di lucro e che potrebbero perseguire finalità di lucro rispetto alla tutela dei diritti omogenei o degli interessi collettivi rappresentati.

Il comma 5 affida al responsabile della tenuta dell'elenco il compito di verificare la sussistenza dei requisiti nonché di procedere agli accertamenti ritenuti opportuni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti che hanno chiesto l'iscrizione.

Viene, infine, previsto l'obbligo in capo alle organizzazioni o associazioni di comunicare entro il termine di venti giorni — e sempre tramite il canale della posta elettronica certificata — ogni variazione dei dati contenuti nella domanda, e quindi ogni evento che possa venire ad incidere sulla sussistenza degli imprescindibili

presupposti previsti nel nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Come stabilito nel nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'iscrizione delle organizzazioni o associazioni nell'elenco e la sua successiva conservazione sono subordinate al versamento di un contributo, determinato tenendo conto del parametro indicato nella norma primaria, e cioè le spese di istituzione, sviluppo ed aggiornamento dell'elenco, quantificate dal DGSIA in circa € 6000, anche in virtù della scelta di non adottare una piattaforma informatica dedicata e strutturata.

-L'articolo 5 disciplina il contributo per l'iscrizione, prevedendo che l'organizzazione o associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di euro 200.

-L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, e quindi la fase di istruttoria sulla domanda.

Viene, in particolare, previsto che:

1) (comma 1), il modello della domanda di iscrizione di cui all'articolo 4, comma 1, venga approvato dal responsabile, e che quest'ultimo determini anche le modalità con cui verranno effettuate le verifiche contemplate dall'articolo 4, comma 5;

2)(comma 2) il procedimento di iscrizione debba comunque concludersi entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda;

6)(comma 3) nell'ambito dell'istruttoria: a) il responsabile possa per una sola volta formulare - mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) - richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati; b) in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 sia interrotto e ricominci a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione dell'integrazione; c) l'organizzazione o associazione debba ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine di sessanta giorni mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC); d) in caso di mancata ottemperanza il procedimento si concluda con formale

provvedimento di diniego dell'iscrizione;

7)(comma 4) nell'ambito della fase di decisione sulla richiesta di iscrizione: a) entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria venga adottato, con decreto del responsabile, il provvedimento finale, da comunicarsi mediante comunicazione di posta elettronica certificata; b) prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile debba comunicare tempestivamente all'organizzazione o associazione richiedente, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

8)(comma 5) l'omessa adozione del provvedimento entro i termini di cui ai commi 2 e 4 determini l'obbligo di procedere comunque all'iscrizione.

-L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione come previsto dal nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, subordinando il medesimo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni entro il 30 giugno di ogni anno di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale.

Anche in tal caso viene rimesso (comma 2) al responsabile il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione nonché di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento degli accertamenti nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e dunque, come richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere reso in data 14 gennaio 2021, con esclusione della possibilità di richiedere la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione.

-L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che il medesimo avvenga con cadenza annuale — entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento in capo alle singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati dall'articolo 7.

-L'articolo 9 detta la disciplina unitaria dei procedimenti di sospensione e

cancellazione dall'elenco.

Viene, in particolare, previsto che:

1)(comma 1) il responsabile adotti i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto motivato, da comunicarsi all'organizzazione o associazione interessata a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o, nel solo caso di disattivazione del medesimo, con altro mezzo idoneo;

2)(comma 2) prima dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione, il responsabile comunichi mediante PEC all'organizzazione o associazione interessata i motivi che comportano l'adozione del provvedimento, invitando l'organizzazione o associazione interessata a presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti;

3)(comma 3) il responsabile, sia qualora ritenga di non accogliere le osservazioni sia nel caso in cui l'organizzazione o associazione interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine assegnato, adotti decreto motivato e lo comunichi a mezzo PEC all'organizzazione o associazione interessata;

4)(comma 4) il responsabile, qualora all'esito dell'istruttoria decida di non adottare alcun provvedimento di sospensione o cancellazione, proceda all'archiviazione dando comunicazione del decreto all'organizzazione o associazione a mezzo PEC.

-L'articolo 10 disciplina la sospensione dell'iscrizione, stabilendo che il provvedimento venga adottato nei casi di sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, a fronte della comunicazione del responsabile, dichiarino per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. In presenza di tali condizioni, viene previsto che il responsabile disponga la sola sospensione dell'iscrizione da un minimo di quattro fino ad un massimo di dodici mesi.

Il comma 2 fornisce la definizione di carenze lievi, stabilendo che devono

considerarsi tali le carenze temporanee e parziali di un singolo requisito, e fornendo una serie di esemplificazioni (casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese; inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti; ritardo nel deposito o approvazione del bilancio; mancato deposito della relazione prevista dall'articolo 7, lettera c); omesso tempestivo versamento del contributo annuale; limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti; interruzioni o riduzioni dell'attività tali da farne venir meno solo temporaneamente la continuità) che tuttavia non devono ritenersi tassative.

In caso di recupero del requisito da parte dell'organizzazione o associazione viene previsto (comma 3) che l'organizzazione o associazione informi a mezzo PEC il responsabile, allegando alla stessa ogni idonea documentazione. Ricevuta la comunicazione, il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve adottare il provvedimento con cui dispone la revoca della sospensione o, alternativamente e qualora ritenga che la documentazione inviata è inadeguata a comprovare il recupero del requisito, confermare la sospensione. Per entrambi i tipi di provvedimento è prevista la comunicazione a mezzo PEC all'organizzazione o associazione interessata.

Il comma 4 si occupa in modo specifico dell'ipotesi di sospensione connessa al ritardo nel versamento del contributo, puntualizzando che la regolarizzazione del versamento debba avvenire comprendendo gli interessi, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dalla originaria data di scadenza del termine per il pagamento.

Il comma 5 disciplina le ipotesi di mancato recupero del requisito da parte dell'organizzazione o associazione, stabilendo che, in caso di mancata revoca della sospensione entro un anno dalla sua adozione, la Direzione generale disponga la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco.

-L'articolo 11 disciplina l'ipotesi della cancellazione.

-L'articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie enunciando la clausola di invarianza finanziaria.

Considerato:

A)

1. Il Regolamento trae la sua legittimazione nella disciplina introdotta dalla legge n. 31 del 2019, che apporta una profonda modifica all'istituto dell'azione di classe, già previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), trasformandolo, da strumento di tutela riservata ai "consumatori", in un istituto con un più ampio ambito di applicazione, destinato a tutelare tutti i "diritti individuali omogenei" indipendentemente dalla qualifica soggettiva dei loro titolari. Coerentemente con tale impostazione di fondo, la scelta del legislatore è stata quella di collocare la nuova azione di classe non più nel Codice del consumo bensì nell'ambito del codice di rito, inserendovi un nuovo titolo (il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies), relativo ai "procedimenti collettivi".

2. Oltre che dai singoli componenti della classe l'azione di classe può essere esperita dalle organizzazioni o "associazioni" "senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe" (così il nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 1 della legge n. 31/2019), limitando, tuttavia, tale legittimazione esclusivamente alle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. Analoga previsione è contenuta nel nuovo articolo 840-sexiesdecies in tema di azione inibitoria collettiva, in quanto detta norma riconosce alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro "i cui obiettivi statuari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati" la legittimazione a proporre l'azione inibitoria collettiva "qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma".

3. Lo schema di regolamento all'esame della Sezione attua, in particolare, la previsione di cui all'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 31/2019, per cui: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco”.

L'articolo 2, comma 2, della medesima legge n. 31/2019 stabilisce poi che: “Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.”.

4. In relazione a tali premesse l'obiettivo dello schema di regolamento è, pertanto, quello di definire il necessario quadro regolamentare che consenta alle organizzazioni ed associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei di acquisire - mediante l'iscrizione nell'elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla legge n. 31/2019.

5. Lo schema regolamentare sottoposto all'esame della Sezione - come innanzi anticipato - è coerente con il Programma di Governo e con la disciplina dell'Unione europea, che individuano, quale obiettivo programmatico, la promozione della tutela ad ampio spettro dei diritti individuali omogenei.

6. Passando, nello specifico all'esame dei singoli articoli, si osserva quanto segue:

Articolo 2, comma 3:

si suggerisce di sostituire le parole “nonché l'eventuale stato di cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate” con le

parole “l’eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate”;

Articolo 2, comma 4:

- si suggerisce di eliminare la parola “maggiormente”, in coerenza con le previsioni del Codice del consumo che non prevede alcuna selezione;

- si suggerisce di specificare le modalità dell’iscrizione ai fini del popolamento dell’albo, e precisamente: se, in relazione al primo popolamento, l’iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto risultino iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo sia comunque subordinata ad una domanda in tal senso presentata dalle medesime; in caso affermativo, entro quale termine debba pervenire tale domanda; se l’iscrizione delle medesime ai fini del primo popolamento debba avvenire comunque previo pagamento della quota di iscrizione;

- al rigo 4 occorre sostituire il numero “205” con la cifra “2005”;

Articolo 3 comma 1, lett. c):

si suggerisce di aggiungere dopo la parola “elenco” le parole “salvo il caso di fusione o di federazione di organizzazioni o associazioni previste dal comma 4”, precedute e seguite dalla virgola;

Articolo 4, comma 4:

occorre sostituire le parole “organi consultivi” con le parole “ad organi consultivi”;

Articolo 6, comma 14:

dopo le parole “mancata ottemperanza”, si suggerisce di aggiungere le parole “entro tale termine”. L’inciso si rende necessario al fine di chiarire che l’Amministrazione non è tenuta ad esaminare le integrazioni documentali pervenute oltre tale termine;

Articolo 9, comma 4:

dopo le parole “comma 1” e il punto, si suggerisce di aggiungere il seguente inciso: “L’atto di archiviazione non preclude l’avvio di un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione dell’iscrizione.”

Tale inciso vale a chiarire che l'adozione di un eventuale atto di archiviazione non incide sul potere dell'Amministrazione di avviare un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione in presenza di nuovi elementi di valutazione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole nei termini sopra indicati.

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI
E ISTITUZIONALI

Al Ministero della giustizia

- Ufficio legislativo

Pec.: preconsiglio.legislativo@giustiziacert.it

Oggetto: schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante il "Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di azione di classe)".

Si trasmette copia del parere del Garante sullo schema di regolamento indicato in oggetto, reso nell'adunanza del 14 gennaio 2021, ai sensi degli articoli 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679.

Con l'occasione si invita codesto Ministero a voler fornire riscontro sulle iniziative che intende assumere in ordine al recepimento delle condizioni formulate nel parere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Mario de Bernart)



DE BERNART MARIO
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
DIRIGENTE
04.02.2021 17:09:29 UTC

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.1

sali@gpdp.it

www.gpdp.it



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto avente natura regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, volto a disciplinare l'istituzione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una "azione di classe", in attuazione degli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle relative disposizioni di attuazione, introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di azione di classe).

I predetti articoli prevedono, rispettivamente, che l'azione di classe possa essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia e che con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco stesso.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto - agli articoli 1 e 2 - disciplina l'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre la predetta azione di classe, nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell'elenco, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa (art. 1).

L'elenco è istituito presso il Ministero della giustizia, sotto la responsabilità gestionale del Direttore generale della competente Direzione, a cui viene attribuita anche la titolarità del trattamento dei dati personali in esso contenuti (art. 2, comma 2). L'articolo specifica inoltre che il trattamento dei dati potrà avvenire soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'elenco (comma 6).

Il medesimo articolo 2 prevede che l'elenco venga pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contenga i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale stato di cancellazione, sospensione o revoca, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate (comma 3); prevede altresì che l'accesso all'elenco avvenga esclusivamente con modalità telematiche (comma 4).

L'articolo 3 dello schema individua nel dettaglio i requisiti che le organizzazioni e associazioni devono possedere per ottenere l'iscrizione nell'elenco, mentre l'articolo 4 dispone quale debba essere il contenuto della domanda di iscrizione e quali le modalità per la sua presentazione.

Di particolare interesse risulta l'articolo 7 che, nel disciplinare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, attribuisce al responsabile dell'elenco il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione nonché di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione, tra cui anche l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione. E' previsto, inoltre, che detto elenco degli iscritti, venga depositato presso la Direzione generale per il tempo strettamente necessario ai controlli, con modalità e forme volte a garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni. In particolare si prevede che gli elenchi vengano trasmessi su apposito supporto digitale crittografato, ovvero

consegnato e conservato in busta chiusa sigillata, e che la decifrazione dei dati contenuti negli elenchi inviati in forma crittografata avvenga utilizzando una apposita procedura formalizzata (comma 4). Ad ulteriore garanzia dei dati personali, si prevede che il suddetto elenco, una volta esauriti i controlli, venga restituito all'associazione.

I restanti articoli dello schema recano disposizioni in materia di aggiornamento dell'elenco, prevedendo che il medesimo avvenga, con cadenza annuale, con decreto del Direttore generale pubblicato sul sito internet istituzionale. e infine disciplinano unitariamente i procedimenti di sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco (artt. 8, 9, 10, 11 e 12).

RITENUTO

3. Alcune previsioni dello schema di decreto presentano profili di criticità che richiedono di essere perfezionati in senso conforme ai principi di liceità del trattamento previsti dalla normativa sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali (Regolamento e Codice), nei termini di seguito indicati.

3.1. La titolarità del trattamento.

Come anticipato in premessa, in base al disposto dell'articolo 2 dello schema, l'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni è tenuto presso il Ministero, sotto la responsabilità gestionale del competente Direttore generale, individuato anche come titolare del trattamento dei dati personali.

L'attribuzione di tale titolarità alla persona fisica del Direttore generale non appare conforme alle disposizioni del Regolamento, anche alla luce delle Linee Guida pubblicate dal Comitato europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) sul concetto di titolare e responsabile del trattamento (Linee Guida n. 7/2020 del 19 ottobre 2020).

Nel caso in esame, infatti, alla stregua della normativa di riferimento (art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento), il titolare del trattamento dei dati personali dovrebbe individuarsi nel Ministero della giustizia presso cui è istituito l'elenco. Ciò non toglie che il Ministero, in qualità di titolare, possa prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità (cfr. art. 2 *quaterdecies* del Codice).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario modificare l'articolo 2, comma 6, dello schema indicando quale titolare del trattamento dei dati contenuti nell'elenco il Ministero della Giustizia.

3.2. I controlli per la verifica dei requisiti di iscrizione nell'elenco.

L'articolo 7 dello schema disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, assegnando al Direttore generale il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'organismo ed anche di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione, compreso l'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione, da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione. L'elenco degli iscritti può essere depositato presso la Direzione generale per il tempo strettamente necessario ai controlli, su apposito supporto digitale crittografato ovvero può essere consegnato e conservato in busta chiusa sigillata.

La disposizione, nella parte in cui prevede la trasmissione, a fini di controllo, dell'elenco degli iscritti presenta profili di insuperabile criticità.

Oggetto del trattamento in questione, infatti, sarebbero i dati personali di soggetti iscritti ad organismi che operano per la tutela di diritti individuali (art. 1, comma 2, lett. c), dello schema di decreto), con finalità associative diverse (ad esempio di carattere ideologico, politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica) e il solo dato dell'adesione potrebbe rivelare informazioni sensibili e molto delicate della sfera più intima e personale. Al riguardo si osserva che i dati personali riferiti all'appartenenza ad associazioni private (o altra organizzazione comunque definita) rientrano fra le categorie particolari di dati cui il Regolamento e il Codice riservano le più elevate garanzie nel caso in cui siano idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale delle persone (art. 9 Regolamento; art. 2-*sexies*, Codice).

Pertanto, si richiama l'attenzione del Ministero sulla contrarietà della richiesta di ricevere l'intero elenco degli iscritti – rispetto all'attività di controllo sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione delle Associazioni nell'elenco – ai principi di "limitazione della finalità" e "minimizzazione dei dati" (art. 5, par. 1, lett. b) e c), Regolamento), nonché della libertà di associazione costituzionalmente riconosciuta (art. 18 Cost.).

Sotto quest'ultimo profilo, com'è noto, l'articolo 18 delle Costituzione riconosce la libertà di associazione, assicurando a tutti il diritto di associarsi liberamente, senza necessità di alcuna autorizzazione e per fini non vietati dalla legge.

Un obbligo di comunicazione di dati personali riguardanti l'appartenenza dei cittadini ad associazioni di qualunque genere, come quello in esame, per finalità di controllo in ordine ai requisiti che tali organismi devono possedere per proporre azioni di classe – che potrebbero anche non essere mai esperite – appare irragionevole e può costituire potenzialmente anche un limite alla libertà di associazione stessa.

Esso, infatti, potrebbe dissuadere le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione

a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell'esercizio della azione di classe.

In tale quadro, il Ministero deve tener conto del tenore stringente della disposizione normativa di riferimento, in base alla quale i requisiti per l'iscrizione comprendono esclusivamente "la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate" (art. 196-ter, disp. att. c.p.c.).

Per tali finalità, pertanto, deve considerarsi sproporzionata ogni soluzione che non si limitasse a consentire di disporre di dati aggregati e non identificativi dei singoli iscritti.

3.3. Misure di sicurezza

L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. Viene in primo luogo previsto che la domanda debba essere redatta adottando una specifica modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero. Il contenuto della domanda mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione – resa dal legale rappresentante – in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Viene, infine, previsto l'obbligo in capo alle organizzazioni o associazioni di comunicare entro il termine di venti giorni – e sempre tramite il canale della posta elettronica certificata – ogni variazione dei dati contenuti nella domanda, e quindi ogni evento che possa venire ad incidere sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Al riguardo si ritiene necessario specificare, al primo comma del predetto articolo, che la sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante deve essere effettuata mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, o altra analoga modalità, secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 13 novembre 2014 recante le regole tecniche in materia di formazione e validazione dei documenti informatici. Conseguentemente, occorre integrare in termini analoghi il comma 6 del medesimo articolo 4, precisando che la variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione sia prodotta secondo le medesime modalità indicate al comma 1.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l'istituzione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una "azione di classe", in attuazione dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 2, comma 6, dello schema sia specificato che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Giustizia (punto 3.1.);
- b) apporti l'Amministrazione le modifiche all'articolo 7 prospettate in chiave di garanzia degli interessati escludendo in ogni caso la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione (punto 3.2.).

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

CERRINA FERONI
GINEVRA
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
VICE PRESIDENTE
03.02.2021
10:55:13 UTC

STANZIONE PASQUALE
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
PRESIDENTE
03.02.2021 15:46:14 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

MATTEI FABIO
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
01.02.2021
10:03:45 UTC

